REGOLAMENTO (CEE) N. 1214/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi applicabili nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi, imperniata su aziende moderne, è lo strumento principale della politica agricola comune; che tale politica acquista pieno valore soltanto se è integrata in un complesso comprendente una politica sociostrutturale dinamica e l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato;

considerando che, in molti casi, la produzione eccedentaria non trova più alcuno sbocco a condizioni normali, né sul mercato interno né sui mercati d'esportazione; che, per ridurre gli oneri finanziari occasionati dallo smaltimento delle eccedenze sui mercati dei paesi terzi e per promuovere l'incremento del consumo sul mercato interno, è opportuno proseguire l'attuale politica restrittiva in materia di prezzi; che, tenuto conto da un lato del nuovo regime di intervento e dell'applicazione ulteriore del meccanismo stabilizzatore di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, tale obiettivo può essere conseguito mantenendo, per la campagna 1989/1990, il prezzo d'intervento del frumento tenero, dell'orzo, della segala, del granturco e del sorgo applicato durante l'ultima campagna;

considerando che nell'ambito di una politica di qualità conviene sostenere la produzione di frumento tenero panificabile di qualità superiore nonché la produzione di segala panificabile; che a tal fine è opportuno mantenere l'applicazione della maggiorazione speciale a favore del frumento tenero panificabile e della segala panificabile; che occorre tuttavia adeguarne il livello per tener conto della riduzione ulteriore del prezzo di intervento prevista all'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che, per quanto riguarda il frumento duro, nel 1986/1987 il Consiglio ha avviato un ravvicinamento del suo prezzo d'intervento al prezzo d'intervento del frumento tenero; che in considerazione, da un lato, dell'attuale rapporto di prezzo fra i cereali e, dall'altro, dello squilibrio rilevato sul mercato del frumento duro, appare opportuno continuare detta politica di ravvicinamento; che a tal fine è opportuno operare una diminuzione supplementare del prezzo d'intervento del frumento duro;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha dato luogo, in Spagna, a un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni; che, in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, i prezzi spagnoli devono essere ravvicinati ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che con i criteri previsti per questo ravvicinamento del prezzo di intervento spagnolo del frumento duro si ottiene il livello di prezzo sotto indicato; che, tenuto conto delle modifiche avvenute dopo l'adesione nei meccanismi di intervento nonché dell'applicazione del meccanismo stabilizzatore, occorre allineare, a decorrere dalla campagna 1989/1990, il prezzo di intervento spagnolo dell'orzo, della segala e del sorgo su quello applicabile nel resto della Comunità;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 i prezzi applicabili nel settore dei cereali sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1989/1990.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 2.
(4) GU n. C 120 del 16. 5. 1989.
(5) Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. SOLBES

ALLEGATO

	(ecu/t)		*(ecu/t)*
FRUMENTO TENERO		GRANTURCO	
Prezzo d'intervento (1)	179,44	Prezzo d'intervento	179,44
Prezzo indicativo comune	247,78	Prezzo indicativo comune	225,48
SEGALA		SORGO	
Prezzo d'intervento (2)	170,47	Prezzo d'intervento	170,47
Prezzo indicativo comune	225,48	Prezzo indicativo comune	225,48
ORZO		FRUMENTO DURO	
Prezzo d'intervento	170,47	Prezzo d'intervento:	
		— Comunità a dieci	261,09
		— Spagna	222,51
Prezzo indicativo comune	225,48	Prezzo indicativo comune	315,39

(1) Il prezzo è aumentato di 3,48 ecu/t per il frumento tenero panificabile che soddisfa i criteri specifici di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77.
(2) Il prezzo è aumentato di 8,70 ecu/t per la segala panificabile che soddisfa i criteri specifici di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77.